

**prof. avv. Alberto Stagno d'Alcontres**  
Ordinario di diritto commerciale  
**avv. Valentina Piazza**  
V.le F.sco Scaduto, 14 – 90144 Palermo  
Tel. 091.7308646 – Fax 091.305976  
*info@stagnodalcontres.com – stagno@stagnodalcontres.com*  
*alberto.stagno@stagnodalcontres.com*

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO –**

**ROMA (Sezione Terza Quater)**

**ISTANZA DI RIASSUNZIONE DEL GIUDIZIO EX ART. 80, COMMA 1, C.P.A.**

**NEL RICORSO R.G. 4277/2023**, proposto

nell'interesse di **Servizi Medicali s.r.l.**, con sede in Palermo, Piazza delle Cliniche, n. 10. P.IVA 05475040829, in persona dell'Amministratore Unico e l.le rapp. p.t., dott. Gianmarco Randazzo, nato a Palermo, il 12.09.1992, C.F. RND GMR 92E 12G 273C, rappresentata e difesa unitamente e disgiuntamente dal prof. avv. Alberto Stagno d'Alcontres (STGLRT50S19Z121C-pec: alberto.stagno@cgn.legalmail.it- fax 091305976) e dall'avv. Valentina Piazza (PZZVNT78H43G273H- pec valentina.piazza@cgn.legalmail.it- fax 091305976) ed elettivamente domiciliata presso lo studio di entrambi, in Palermo, Viale Francesco Scaduto, n. 14, come da procura in atti

**CONTRO**

i) **la Regione Siciliana (C.F. 80012000826)**, in persona del Presidente della Giunta e legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Palermo (90129), Palazzo D' Orleans – Piazza Indipendenza, 21; (ii) **Regione Siciliana, Assessorato alla salute (C.F. 80012000826)**, in persona dell'Assessore e legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Palermo (90100), Piazza Ottavio Ziino; (iii) **il Ministero della Salute (C.F. 80242250589)**, in persona del Ministro e legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, Viale Giorgio Ribotta, 5, rappresentata e difesa *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato; (iv) **il Ministero dell'Economia e delle Finanze (C.F. 80415740580)**, in persona del Ministro e legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, Via XX Settembre n. 97, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato;

**E NEI CONFRONTI**

- **Johnson & Johnson Medical s.p.a.**, con sede legale in Pomezia (RM), Via del Mare, n. 56, in persona del l.le rapp.te p.t., (P.IVA 08082461008- pec [johnsonejohnsonmedical@postecert.it](mailto:johnsonejohnsonmedical@postecert.it)); **Medtronic s.p.a.**, con sede in Milano, Via Varesina, n. 162, in persona del rapp.te l.le p.t., (P.IVA 09238800156- pec: [medtronicitalia.finance@legalmail.it](mailto:medtronicitalia.finance@legalmail.it)); **Ortho Clinical Diagnostic Italy s.r.l.**, con sede legale in Milano, Via dell'Innovazione 3, in persona del l.le rapp.te p.t., (P.IVA 08592930963- pec: [ortho-clinical-diagnostics@legalmail.it](mailto:ortho-clinical-diagnostics@legalmail.it)); **Siemens Healthcare s.r.l.**, con sede in Milano, Via Werner Von Siemens, 1, (P.IVA 12268050155- pec: [siemenshealthcaresrl@pec.siemens.it](mailto:siemenshealthcaresrl@pec.siemens.it)); **Smith & Nephew s.r.l.**, con sede in Sesto San Giovanni (MI), Via T. Edison, n. 110, in persona del l.le rapp.te p.t., (P.IVA 00953780962; C.F. 09331210154- pec [smith.finance@pec.it](mailto:smith.finance@pec.it) );

**E GIUSTA AURORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI  
DI CUI ALL'ORDINANZA N. 4964/2023 COMUNICATA IN DATA 28 GIUGNO  
2023**

**NEI CONFRONTI**

di tutte le strutture del SSN/SSR, diverse dalla Regione siciliana, operanti nel settore sanitario e che hanno acquistato dispositivi medici negli anni di riferimento e conseguentemente trasmesso i relativi dati alle Regioni e di tutte le ditte che hanno fornito alle strutture pubbliche di cui sopra dispositivi medici di riferimento;

**PER L'ANNULLAMENTO**

**PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA**

**DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI CON I MOTIVI AGGIUNTI  
PRESENTATI IN DATA 5 NOVEMBRE 2023**

- del Decreto dell'Assessorato della Salute – Dipartimento Pianificazione Strategica n. 741/2023 del 21 Luglio 2023 (doc. 34) , avente ad oggetto “*Aggiornamento individuazione quota payback dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018*” che ha sostituito gli allegati all'art. 1 del Decreto dell'Assessorato della Salute n. 1247 del 13/12/2022 (impugnato con il ricorso principale) con gli allegati A-B-C-D, anch'essi impugnati con i presenti motivi aggiunti, e segnatamente: (i) dell'**Allegato “A”** al Decreto dell'Assessorato della Salute- Dipartimento Pianificazione Strategica, n. 741/2023, del 21 Luglio 2023, recante l'elenco delle aziende fornitrici ed i relativi importi di ripiano da queste dovute, per l'anno 2018

(doc. 41); dell'Allegato "B" al Decreto dell'Assessorato della Salute- Dipartimento Pianificazione Strategica, n. 741/2023 del 21 Luglio 2023, recante l'elenco delle aziende fornitrici ed i relativi importi di ripiano da queste dovute, per l'anno 2017 (doc. 41)); dell'Allegato "C" al Decreto dell'Assessorato della Salute- Dipartimento Pianificazione Strategica, n. 741/2023, del 21 Luglio 2023, recante l'elenco delle aziende fornitrici ed i relativi importi di ripiano da queste dovute, per l'anno 2016 (doc. 41); dell'Allegato "D" al Decreto dell'Assessorato della Salute- Dipartimento Pianificazione Strategica, n. 741/2023, del 21 Luglio 2023, recante l'elenco delle aziende fornitrici ed i relativi importi di ripiano da queste dovute, per l'anno 2018 (doc. 41),

in aggiunta ai

**PROVVEDIMENTI GIA' IMPUGNATI CON IL RICORSO INTRODUTTIVO  
N. 4277/2023 E CON I MOTIVI AGGIUNTI PRESENTATI IN DATA 29  
MAGGIO 2023, OSSIA**

- del Decreto dell'Assessorato della Salute- Dipartimento Pianificazione Strategica, n. 1247/2022, del 13.12.2022, (di seguito, anche, "Decreto Assessoriale"), pubblicato in pari data, avente ad oggetto "*Individuazione quota payback dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018*" (doc. 1), mediante la quale è stata posta a carico della Società Ricorrente la quota di ripiano per le annualità 2015-2016-2017-2018, e dei relativi allegati e segnatamente: (i) dell'Allegato "A" al Decreto dell'Assessorato della Salute- Dipartimento Pianificazione Strategica, n. 1247/2022, del 13.12.2022, recante l'elenco delle aziende fornitrici ed i relativi importi di ripiano da queste dovute, per l'anno 2015 (doc. 2); dell'Allegato "B" al Decreto dell'Assessorato della Salute- Dipartimento Pianificazione Strategica, n. 1247/2022, del 13.12.2022, recante l'elenco delle aziende fornitrici ed i relativi importi di ripiano da queste dovute, per l'anno 2016 (doc. 3); dell'Allegato "C" al Decreto dell'Assessorato della Salute- Dipartimento Pianificazione Strategica, n. 1247/2022, del 13.12.2022, recante l'elenco delle aziende fornitrici ed i relativi importi di ripiano da queste dovute, per l'anno 2017 (doc. 4); dell'Allegato "D" al Decreto dell'Assessorato della Salute- Dipartimento Pianificazione Strategica, n. 1247/2022, del 13.12.2022, recante l'elenco delle aziende fornitrici ed i relativi importi di ripiano da queste dovute, per l'anno 2018 (doc. 5);

- del **Decreto adottato in data 6.7.2022 dal Ministro della Salute**, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, avente ad oggetto "*Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018*" e relativi allegati A, B, C e D, pubblicato in G.U. n. 216 del 15.9.2022;
- del **Decreto del 6 ottobre 2022, pubblicato in data 26 ottobre 2022** in Gazzetta Ufficiale, di adozione delle Linee Guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015-2016, 2017 e 2018;

nonché

per l'**annullamento** di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale a quello impugnato, ancorché non conosciuto, ivi inclusi, per quel che rileva ai fini del presente ricorso:

- la **circolare del Ministero della Salute 29.7.2019, prot. n. 22413**, che ha previsto una ricognizione, da parte degli enti del SSN, della ripartizione del fatturato relativo ai dispositivi medici tra i singoli fornitori, riconciliato con i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018;
- l'**Accordo raggiunto in Conferenza Permanente tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano n. 181/CSR del 7.11.2019** e relativi allegati, che, in attuazione dell'art. 9-ter del d.l. n. 78/2015, ha fissato per gli anni 2015-2018, tra l'altro, il tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici al 4,4% unitamente a ogni altro atto e provvedimento in esso richiamato, ivi inclusi la nota del 22.10.2019, con la quale il Coordinamento della Commissione salute delle Regioni ha trasmesso il proprio parere in merito allo stesso Accordo, la comunicazione del 29.10.2019, con la quale lo stesso Coordinamento della Commissione salute delle Regioni ha dato il suo assenso tecnico, nonché l'avviso favorevole espresso dal Governo, dalle Regioni e dalle Province autonome sullo schema di accordo;
- il **decreto del Ministro della Salute 15.6.2012**, recante "Nuovi modelli di rilevazione economica 'Conto economico' (CE) e 'Stato patrimoniale' (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale".

\*\*\*\*\*

I sottoscritti procuratori, nell'interesse della propria assistita, richiamando tutto quanto dedotto nel ricorso introduttivo del presente procedimento e nei motivi aggiunti presentati in data 29 Maggio 2023 e 5 Novembre 2023;

**PREMESSO CHE:**

- A. Servizi Medicali con ricorso ex art. 55, c.p.a., ha chiesto sospendersi, anche *inaudita altera parte* ex art. 56, c.p.a, l'esecutorietà degli atti impugnati con il ricorso principale e con i motivi aggiunti, in considerazione del grave pregiudizio che la loro applicazione potrebbe determinare in capo alla Società Ricorrente;
- B. il TAR per il Lazio (sezione Terza *Quater*), con ordinanza cautelare n. 7953/2023, del 28.11.2023- 05.12.2023, premettendo di avere investito la Corte Costituzionale del giudizio di legittimità dell'art. 9-ter del d.l. n. 78 del 2015, per contrasto con gli artt. 3, 23, 41 e 117 Cost.:
- *“ha accolto la domanda cautelare e per l'effetto sospeso i provvedimenti impugnati;*
  - *ha sospeso il giudizio sino alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della decisione della Corte costituzionale sulle ordinanze di rimessione esplicate nella parte motiva dell'ordinanza stessa”;*
- C. la Corte Costituzionale, con sentenza n. 140/2024 pubblicata in G.U.R.I. il 24.07.2024 (cfr., estratto G.U.R.I., del 24 Luglio 2024, **doc. 68**), ha dichiarato non fondate, quanto al quadriennio 2015-2018, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9- *ter* del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 23, 41 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea per i diritti dell'uomo, dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione Terza *Quater*;
- D. come previsto dall'art. 80, comma 1, c.p.a., *“in caso di sospensione del giudizio per la sua prosecuzione deve essere presentata istanza di fissazione di udienza entro novanta giorni entro novanta giorni dalla comunicazione dell'atto che fa venire meno la causa della sospensione”;*

**CONSIDERATO CHE:**

- E. a far data dalla data di pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 140/2024: **24 Luglio 2024**, è venuta meno la causa di sospensione del giudizio in epigrafe;

Tutto quanto sopra premesso, l'odierna istante, ex art. 80, comma 1, c.p.a., come sopra rappresentata e difesa,

**CHIEDE**

all'Ill.mo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (sez. Terza Quater), ai sensi dell'art. 80, comma 1, c.p.a., la fissazione dell'udienza per la discussione del ricorso principale e dei motivi aggiunti presentati in data 29 Maggio 2023 e 5 Novembre 2023, stante l'intervenuta pubblicazione, in data 24 Luglio 2024, in Gazzetta Ufficiale della sentenza n. 140/2023 della Corte Costituzionale, con conseguente venir meno della causa di sospensione del giudizio in epigrafe.

Con osservanza

Palermo, 21 Ottobre 2024

prof. avv. Alberto Stagno d'Alcontres

avv. Valentina Piazza

ALBERTO  
STAGNO  
D'ALCONTRES

Firmato  
digitalmente da  
ALBERTO STAGNO  
D'ALCONTRES  
Data: 2024.10.21  
15:21:20 +02'00'